



# Università degli Studi di Napoli Federico II

## CONVENZIONE DI TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO



TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II  
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 06909360635, con sede legale in Napoli

provincia NA Via Sergio Pansini n. 5

cap 80131 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da Direttore

Generale, Avv. Anna Iervolino e residente per la carica in (1) Napoli

Via Sergio Pansini, n. 5, a ciò

autorizzato in forza della carica ricoperta.

### PREMESSO CHE

- L'art. 1 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale, per essere ammessi all'Esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali;

- l'art. 1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia Generale
- Psicologia Clinica
- Psicologia Sociale
- Psicologia dello Sviluppo;

- l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 (*Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream*) stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della

1. Sede aziendale.

durata di 1 anno e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico.
2. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego.

### **Art.2**

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva;
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni;
3. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il periodo del tirocinio;
  - l'area del tirocinio;
  - denominazione e indirizzo della sede del tirocinio;
  - i dati del Tutor: nominativo, qualifica, anno e numero d'iscrizione all'Albo degli Psicologi;
  - la programmazione dell'esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.
4. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:
  - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
  - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
  - rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
  - dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

#### **Art.4**

Il Tirocinante dovrà attivare una copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni a proprie spese per poter svolgere le attività di tirocinio in base alle indicazioni della Struttura o Ente ospitante. Copia della polizza assicurativa deve essere consegnata unitamente al Progetto Formativo.

#### **Art. 5**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: [tirocini.studenti@pec.unina.it](mailto:tirocini.studenti@pec.unina.it), con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 6**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## Art. 7

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo quanto disposto all'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (esenzione imposta di bollo nel caso in cui il soggetto ospitante sia una ONLUS)

- Virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di euro 16,00 rilasciato in data 28/05/2021 codice univoco identificativo 01201399477043

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli,

**Firma e Timbro Soggetto Promotore**  
**IL RETTORE**  
**Matteo Lorito**

**Firma e Timbro Soggetto Ospitante**  
**Il Rappresentante Legale**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

Avv. Anna Iervolino